

REGOLAMENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI LOCALI

Art. 1

1. I Congressi delle Sezioni locali si svolgono nelle sole province ove vi è un numero di aderenti al Sindacato superiore a 100.

Art. 2

1. Al Congresso delle Sezioni locali partecipano tutti gli iscritti al Co.I.S.P. risultanti nel tabulato fornito dall'Amministrazione degli aderenti nella provincia del mese di dicembre 2007, tolti coloro che hanno avanzato disdetta al Sindacato a far data dal 1° gennaio 2008 e fatti salvi i disdettati che hanno inteso rinnovare l'iscrizione entro il 30 novembre 2007 tanto da essere conteggiati ai fini della rappresentatività nazionale.
2. Gli iscritti possono farsi rappresentare nelle votazioni da altri associati della stessa Sezione con delega scritta.
3. Ogni iscritto può esercitare i diritti di rappresentanza di una sola delega.
4. Ogni delega deve essere espressa con la forma scritta e la firma leggibile del delegante dovrà essere autenticata.
5. Si considera autentica la delega che riporti a tergo la fotocopia di un documento d'identità del delegante nonché gli atti autenticati dal Segretario Generale Regionale o Provinciale, nonché dal Capo dell'Ufficio o Reparto, o negli altri modi di legge.

Art. 3

1. La Segreteria Provinciale entro il 15 gennaio 2008 si riunisce per deliberare in merito all'indizione dei Congressi delle Sezioni locali.
2. La Segreteria Provinciale:
 - a) individua le Sezioni locali;
 - b) delibera, a maggioranza semplice (50% + 1 dei votanti), il calendario di tutti i Congressi delle Sezioni locali;
 - c) utilizzando l'elenco che gli sarà stato precedentemente consegnato dalla Segreteria Nazionale, e che sarà predisposto seguendo i dettami dell'art. 2 comma 1 del presente regolamento, suddivide gli iscritti della provincia che hanno titolo a partecipare al Congresso in relazione alle Sezioni locali di appartenenza.
3. Nell'individuare le Sezioni locali, la Segreteria Provinciale tiene conto che le stesse debbono essere costituite nei luoghi di lavoro che hanno più di 5 iscritti. In difetto di ciò sono possibili accorpamenti di più luoghi di lavoro così da costituire una Sezione locale, e nel fare ciò si deve tenere conto della vicinanza territoriale e della tipologia di servizio svolta dal personale.
4. Per le province con più di 200 iscritti, sono costituite Sezioni locali nei luoghi di lavoro che hanno più di 10 iscritti. In difetto di tale dato numerico, per gli accorpamenti vale quanto detto al comma 3.
5. La deliberazione di cui alla lett. a) del comma 2, è presa all'unanimità e deve essere contestualmente trasmessa alla Segreteria Regionale ed alla Segreteria Nazionale. Nel caso di mancata decisione unitaria viene informata immediatamente e compiutamente la Segreteria Regionale che decide in merito a maggioranza semplice (50% + 1 dei votanti) entro quattro giorni dalla comunicazione, portandone a conoscenza la Segreteria Provinciale e quella Nazionale.
6. La Segreteria Provinciale adempie quindi ai compiti di cui all'art. 4 del presente regolamento. Ricade sulla stessa inoltre l'onere di provvedere all'espletamento di tutte le operazioni necessarie alla

REGOLAMENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI LOCALI

concessione delle autorizzazioni di pertinenza dell'Amministrazione per lo svolgimento dei Congressi delle Sezioni locali.

Art. 4

- Entro il 18 gennaio 2008 la Segreteria Provinciale o su delega di questa il Segretario di Sezione, provvede con avviso all'Albo sindacale o con comunicazione diretta agli iscritti alla Sezione ad informare i medesimi sulla convocazione del Congresso della Sezione locale e sulle modalità di tempo (non prima di 10 giorni dall'avviso e non oltre il 3 febbraio 2008) e di luogo delle votazioni.
- L'atto di convocazione del Congresso locale di cui al comma precedente contiene:
 - un apposito avviso nel quale compaiono l'ordine del giorno con le materie da trattare (es. o.d.g. convocazione del Congresso locale - Sezione _____, per il giorno _____ in 1^a convocazione alle ore ____; in 2^a convocazione alle ore ____.);
 - modalità di tempo e di luogo delle votazioni in 1^a e 2^a convocazione;
 - l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale.

Art. 5

- Il giorno prestabilito per lo svolgimento del Congresso locale l'Assemblea, su proposta o autocandidatura di qualsiasi iscritto procede all'elezione:
 - del Presidente del Congresso locale;
 - del Segretario che verbalizza la seduta;
 - della Commissione Elettorale composta dallo stesso Presidente, dal Segretario verbalizzante e da un terzo iscritto.
- Durante i lavori congressuali, l'Assemblea adotta i seguenti sistemi di votazione:
 - per acclamazione;
 - per alzata di mano;

- per appello nominale, su richiesta di $\frac{1}{4}$ degli aventi diritto al voto;
- a scrutinio segreto, su richiesta di almeno $\frac{1}{3}$ degli aventi diritto al voto e, comunque, in caso di deliberazioni inerenti alle persone;
- a diversa votazione qualora vi sia unanime consenso.

Art. 6

- Al Presidente del Congresso locale sono consegnati, a cura della Segreteria Provinciale o, per sua delega, a cura del Segretario della Sezione:
 - l'elenco degli iscritti alla Sezione locale che hanno diritto a partecipare al Congresso;
 - un adeguato numero di schede elettorali per l'elezione degli organi statutari e per l'elezione dei delegati al Congresso Provinciale;
 - un congruo numero di contenitori che dovranno fungere da urna.
- Al Presidente del Congresso locale dovranno essere inoltre presentate, a cura degli interessati, le eventuali deleghe rilasciate dagli iscritti che sono assenti.

Art. 7

- Il Congresso della Sezione locale è valido:
 - quando abbia votato in prima convocazione la maggioranza assoluta degli iscritti (cinquanta per cento più uno degli aventi diritto).
 - in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti.
- Nei quorum di cui al precedente comma si tiene conto anche dei voti espressi per delega.
- Il Presidente del Congresso locale dopo aver accertato, mediante appello nominale, la presenza del numero legale degli associati di cui ai precedenti commi, dichiara valida

REGOLAMENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI LOCALI

la seduta congressuale, dandone atto nel verbale.

4. Il Presidente informa l'assemblea dei sistemi elettorali vigenti e dà integrale lettura dei successivi articoli 8, 9 e 10.

Art. 8

1. Il Congresso locale elegge il Segretario della Sezione, il Vice Segretario della Sezione nonché i delegati al Congresso Provinciale in ragione di (1) uno delegato ogni 3 iscritti. I resti, se in numero superiore alle due unità, sono utilizzati per l'elezione di un ulteriore delegato provinciale.
2. Nelle Province che hanno un numero di iscritti superiore a duecento, i delegati al Congresso Provinciale possono essere eletti in ragione di (1) uno delegato ogni cinque iscritti. I resti, se in numero superiore alle tre unità, sono utilizzati per l'elezione di un ulteriore delegato al Congresso Provinciale.

Art. 9

1. Le elezioni del Segretario e del Vice Segretario della Sezione locale avvengono con le modalità espresse dall'art. 5 comma 2 lett. d), salvo quanto previsto dalla successiva lett. e).

Art. 10

1. Per l'elezione dei delegati al Congresso Provinciale possono adottarsi alternativamente uno dei seguenti sistemi elettorali:
 - a) predisposizione di un unico elenco di candidati. In tale caso l'elettore esprime un numero di preferenze, da una fino ad un massimo del 30% dei delegati da eleggere, prendendo in considerazione il quoziente intero senza tenere conto degli eventuali resti. A parità di voti è eletto il candidato con maggiore militanza nel sindacato.

- b) predisposizione di una o più liste contraddistinte da numeri. In tale caso il quorum viene stabilito secondo la seguente relazione, arrotondando per eccesso gli eventuali decimali maggiori a cinque:

$$\frac{\text{Nr. voti validi}}{\text{Eligendi}} = \text{quorum}$$

Il numero dei delegati eletti per ogni lista è pari ai quorum interi conquistati da ciascuna lista ed il quorum attribuito ai resti viene assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero di resti, purché abbia ottenuto almeno un quorum intero. Sono eletti i candidati secondo l'ordine di iscrizione in ciascuna lista per il numero dei quorum conquistati.

2. Il Presidente del Congresso mette ai voti il sistema elettorale che l'assemblea ritiene alternativamente di adottare tra l'ipotesi a) o l'ipotesi b), il cui esito deve risultare a verbale.
3. Nel caso di adozione del sistema elettorale sub b) il Presidente del Congresso fissa il termine per la presentazione delle liste che, comunque, non può essere inferiore a quindici minuti.
4. Le liste presentate sono accettate solo se sottoscritte da almeno il 30% dei delegati iscritti alla Sezione.
5. Ogni delegato può sottoscrivere una sola lista. La sottoscrizione di più liste da parte dello stesso associato comporta l'invalidità della firma in tutte le liste in cui è stata apposta.
6. Si può procedere a diversa votazione di quella sopra prevista qualora vi sia unanime consenso.

Art. 11

1. Il Presidente informa l'assemblea sui termini per la presentazione della lista o delle liste, che in ogni caso, non può essere inferiore a 15 (quindici) minuti.

REGOLAMENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI LOCALI

2. Per la presentazione delle candidature alla carica di Segretario e Vice Segretario di Sezione valgono gli stessi termini di cui al precedente comma.
3. Successivamente il Presidente avverte i congressisti che prima delle operazioni elettorali è possibile prendere la parola.
4. Gli interessati dovranno iscriversi presso la Presidenza ed avranno la parola secondo l'ordine di iscrizione.
5. La durata dell'intervento, di norma, non deve superare i cinque minuti, salvo diversa decisione dell'assemblea congressuale e fatta eccezione per la relazione Ufficiale.

Art. 12

Al termine del dibattito congressuale e, in ogni caso, rispettati i termini per la presentazione delle liste e delle candidature, si riunisce la Commissione Elettorale nella composizione di cui all'art. 5, 1° comma lettera c), per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

1. La Commissione Elettorale prende in esame la lista o le liste presentate nonché le candidature degli iscritti. Dopo averne accertato la regolarità in relazione alle disposizioni degli articoli precedenti, ammette le liste, la lista e le candidature legittime.
2. Le eventuali deliberazioni di esclusione delle liste o delle candidature sono motivate e riportate a verbale.

Art. 13

1. La Commissione Elettorale predispone le urne in luogo visibile a tutti e stabilisce modalità di voto che assicurino la segretezza della votazione.
2. La stessa Commissione affigge in luogo ben visibile a tutti la lista o le liste presentate e compila un elenco delle candidature alla carica di Segretario di Sezione e Vice Segretario.

3. Prima di consegnare le schede di votazione agli elettori, la Commissione Elettorale dovrà controllarne l'integrità e dovrà apporre in basso a destra della scheda la firma di almeno due dei suoi membri.
4. La Commissione Elettorale, sulla base dell'elenco degli iscritti alla Sezione locale, ammette gli iscritti alle votazioni e fa apporre ad ogni elettore la sua firma leggibile nello stesso elenco in corrispondenza del suo nome.

Art. 14

1. Scaduto il termine della chiusura delle operazioni di voto previsto dall'art. 4, 2° comma lettera c), e in ogni caso in cui abbiano votato tutti gli iscritti alla Sezione locale, la Commissione Elettorale procede, seduta stante, alle operazioni di scrutinio che devono essere pubbliche.
2. Nel caso di presentazione di più liste la Commissione Elettorale potrà essere affiancata da rappresentanti nominati dai promotori delle stesse in ragione di un rappresentante per ogni lista presentata.
3. Nessun estraneo alla Commissione Elettorale potrà accedere alle schede votate.
4. Lo scrutinio si svolge prendendo in esame alternativamente le urne di voto.
5. La Commissione Elettorale procede preliminarmente alle seguenti verifiche:
 - a) controlla l'apposizione delle firma dei votanti accanto al loro nome;
 - b) accerta l'esatto numero degli aventi diritto al voto e di coloro che hanno effettivamente votato;
 - c) estrae dalle urne le schede e procede al loro conteggio. Il numero delle schede votate deve essere uguale a quello delle schede consegnate ai votanti.

Art. 15

1. Sulla base dei risultati dello scrutinio la Commissione Elettorale esamina e decide,

REGOLAMENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI LOCALI

in unica definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti la votazione e le eventuali contestazioni, dandone atto nel verbale.

2. Legittimati alle contestazioni sono gli iscritti della Sezione che a pena di decadenza devono far rilevare l'eventuale vizio prima della proclamazione degli eletti.
3. In ogni caso siano accertate delle irregolarità le elezioni sono valide se, anche privando il risultato dei voti che sono in contestazione, il risultato non cambia.
4. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso nel termine di cinque giorni al Collegio Nazionale dei Probiviri che delibera entro 6 giorni dal ricevimento del ricorso stesso.

Art. 16

1. Le persone elette a norma dell'art. 9 partecipano al Congresso Provinciale
2. E' eletto Segretario di Sezione il candidato con il maggior numero di voti.
3. E' eletto Vice Segretario di Sezione il candidato con il maggior numero di voti.
4. A parità di voti è eletto il candidato con maggiore militanza nel Sindacato.

Art. 17

1. Completati i controlli ed i conteggi la Commissione Elettorale stende il relativo verbale dal quale deve risultare:
 - a) il luogo, la data e l'ora delle votazioni;
 - b) il motivo delle votazioni;
 - c) il numero degli aventi diritto al voto;
 - d) il numero dei votanti;
 - e) il numero delle schede votate;
 - f) il numero delle schede valide;
 - g) il numero delle schede nulle;
 - h) il numero delle schede bianche;
 - i) il numero dei voti di preferenza riportati da ogni candidato
 - j) il numero dei voti di preferenza ottenuti da ogni lista;

k) ogni circostanza o indicazione ritenuta utile.

2. Il verbale riporta le firme leggibili di tutti i componenti la Commissione Elettorale e ad esso sono allegati:
 - a) l'elenco degli aventi diritto al voto firmato dai votanti;
 - b) le schede votate.
3. I verbali sono consegnati dal Presidente del Congresso locale, non oltre il giorno successivo allo svolgimento del Congresso stesso, alla Segreteria Provinciale la quale provvede entro 5 giorni alla trasmissione di copia degli stessi verbali alla Segreteria Regionale ed a quella Nazionale.

Art. 18

1. La proclamazione degli eletti è fatta dal Presidente del Congresso Locale che la riporta a verbale.
2. I risultati dell'elezione sono resi pubblici mediante affissione all'Albo del Co.I.S.P..

Art. 19

1. A parte quanto disposto dalle leggi penali dello Stato, chiunque, con artifici o raggiri, o qualsiasi altro mezzo, altera - anche in parte - gli atti congressuali o i risultati delle elezioni o, comunque, ne impedisca il regolare svolgimento, è soggetto all'espulsione dal Co.I.S.P. da irrogarsi a cura dei competenti organismi statutari.
2. Sull'avvio del procedimento di cui al precedente comma, deve essere data preventiva informazione alla Segreteria Nazionale.

Art. 20

1. Copia autentica dei verbali delle elezioni degli organismi statutari, sono raccolte in apposito fascicolo che è messo a disposizione di tutti gli iscritti che ne facciano richiesta.



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
335 7262435 - 335 7262863
Fax: +39 06 48903735
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

REGOLAMENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI LOCALI

2. Entro e non oltre 5 giorni dalla proclamazione degli eletti la Segreteria Provinciale comunica all'Amministrazione competente i nominativi degli eletti alla responsabilità di Segretario di Sezione e di Vice Segretario di Sezione.
3. Detta comunicazione con i nominativi dei delegati al Congresso Provinciale è inviata, per conoscenza, anche alla Segreteria Regionale ed alla Segreteria Nazionale.

Roma, dicembre 2007